DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2014

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

(2014/544/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 [1],

— visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 [COM(2013) 570 — C7-0273/2013] [2],

— visti la relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discarico 2011 [COM(2013) 668] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 348 e SWD(2013) 349],

— vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2013 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2012» [COM(2013) 334],

— visti la relazione della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti [COM(2013) 461] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SWD(2013) 228 e SWD(2013) 229],

— vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2012 presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2013) 606] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SWD(2013) 314],

— viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni [3], e le sue relazioni speciali,

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni [4] presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012 (05848/2014 — C7-0048/2014),

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [5], in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 [6], in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

— visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0242/2014),

---

[1] GU L 56 del 29.2.2012.
[2] GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.
[3] GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.
[4] GU C 331 del 14.11.2013, pag. 10.
[5] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[6] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 3 aprile 2014 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012 [1];

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai ministri delle Finanze e dell'Agricoltura degli Stati membri e alle Corti dei conti nazionali, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente — Martin SCHULZ

Il segretario generale — Klaus WELLE

[1] Testi approvati, P7_TA(2014)0288 (cfr. pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale).